II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/796 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (¹),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 ottobre 2018 il Consiglio europeo, facendo seguito alle conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017, ha adottato conclusioni in cui si chiedeva di portare avanti i lavori sulla capacità di scoraggiare gli attacchi informatici e di rispondervi attraverso misure restrittive dell'Unione.
- (2) Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797. La decisione (PESC) 2019/797 istituisce un quadro per misure restrittive mirate volte a scoraggiarere e rispondere agli attacchi informatici con effetti significativi, che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri. Le persone, le entità e gli organismi oggetto di misure restrittive sono elencati nell'allegato di tale decisione.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti
- (4) Il potere di redigere e modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura di redazione, modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2019/797.
- (5) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (²) e (UE) 2018/1725 (³) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

generale sulla protezione dei dati) (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹⁾ Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

- (6) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

- 1. Il presente regolamento si applica agli attacchi informatici con effetti significativi, inclusi i tentati attacchi informatici con effetti potenzialmente significativi, che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri.
- 2. Gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna includono quelli che:
- a) provengono o sono sferrati dall'esterno dell'Unione;
- b) impiegano infrastrutture esterne all'Unione;
- c) sono compiuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti o operanti al di fuori dell'Unione; o
- d) sono commessi con il sostegno, sotto la direzione o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo operanti al di fuori dell'Unione.
- 3. A tal fine, gli attacchi informatici sono azioni che comportano:
- a) accesso a sistemi di informazione;
- b) interferenza in sistemi di informazione;
- c) interferenza in dati; o
- d) intercettazione di dati,

se tali azioni non sono debitamente autorizzate dal proprietario o da un altro titolare di diritti sul sistema o sui dati o su parte di essi ovvero non sono consentite a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato.

- 4. Gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia per gli Stati membri comprendono quelli che incidono su sistemi di informazione relativi, tra l'altro, a:
- a) infrastrutture critiche, compresi i cavi sottomarini e gli oggetti lanciati nello spazio extratmosferico, essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o della salute, dell'incolumità, della sicurezza e del benessere economico o sociale della popolazione;
- b) servizi necessari per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali, in particolare nei settori dell'energia (energia elettrica, petrolio e gas); trasporti (aerei, ferroviari, per idrovia e stradali); settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; settore sanitario (prestatori di assistenza sanitaria, ospedali e cliniche private); fornitura e distribuzione di acqua potabile; infrastrutture digitali, e qualsiasi altro settore che sia essenziale per lo Stato membro interessato;
- c) funzioni statali essenziali, in particolare nei settori della difesa, della *governance* e del funzionamento di istituzioni, anche per elezioni pubbliche o la procedura elettorale, del funzionamento di infrastrutture economiche e civili, della sicurezza interna e delle relazioni esterne, anche attraverso missioni diplomatiche;
- d) conservazione o trattamento di informazioni classificate; o
- e) squadre di pronto intervento governative.
- 5. Gli attacchi informatici, che costituiscono una minaccia per l'Unione, comprendono quelli sferrati contro le sue istituzioni, i suoi organi e organismi, le sue delegazioni presso paesi terzi o organizzazioni internazionali, le sue operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e i suoi rappresentanti speciali.
- 6. Ove ritenuto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) nelle pertinenti disposizioni dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, è possibile applicare misure restrittive ai sensi del presente regolamento possono anche in risposta ad attacchi informatici con effetti significativi nei confronti di Stati terzi od organizzazioni internazionali.

- 7. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) «sistemi di informazione»: dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base a un programma, un trattamento automatico di dati digitali, nonché i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi da tale dispositivo o gruppo di dispositivi ai fini del loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione;
- b) «interferenza in un sistema di informazione»: il fatto di ostacolare o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione inserendo, trasmettendo, danneggiando, cancellando, deteriorando, alterando, sopprimendo o rendendo inaccessibili dati digitali;
- c) «interferenza in dati»: il fatto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare o sopprimere dati digitali contenuti in un sistema di informazione o di rendere tali dati inaccessibili; comprende inoltre il furto di dati, fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale;
- d) «intercettazione di dati»: il fatto di intercettare, tramite strumenti tecnici, trasmissioni non pubbliche di dati digitali verso, da o all'interno di un sistema di informazione, incluse le emissioni elettromagnetiche provenienti da un sistema di informazione contenente tali dati digitali.
- 8. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, e in particolare:
 - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- d) «risorse economiche»: attività di ogni tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso, tra gli altri, la vendita, la locazione o le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura o la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
 - i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

- vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
- vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

I fattori che determinano se un attacco informatico ha effetti significativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comprendono:

- a) portata, entità, impatto o gravità delle turbative causate, anche per quanto riguarda le attività economiche e sociali, i servizi essenziali, le funzioni statali essenziali, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
- b) numero di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi interessati;
- c) numero di Stati membri interessati;

IT

- d) importo della perdita economica causata per esempio mediante furti su larga scala di fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale;
- e) vantaggio economico ottenuto dall'autore dell'atto per se stesso o per terzi;
- f) quantità o natura dei dati oggetto del furto o entità delle violazioni dei dati; o
- g) natura dei dati sensibili sotto il profilo commerciale cui si è avuto accesso.

Articolo 3

- 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
- 2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
- 3. Nell'allegato I figurano i seguenti soggetti, quali identificati dal Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/797:
- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di attacchi informatici o tentati attacchi informatici;
- b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per attacchi informatici o tentati attacchi informatici, o che sono altrimenti coinvolti in tali attacchi o tentati attacchi, anche pianificandoli, preparandoli, partecipandovi, dirigendoli, assistendoli o incoraggiandoli, o agevolandoli per azione o omissione:
- c) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 4

- 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la pertinente autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o

- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
- 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 5

- 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 4 nell'elenco figurante nell'allegato I, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I;
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
- 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 6

- 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
- b) il pagamento non viola l'articolo 3, paragrafo 2.
- 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 7

- 1. L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
- 2. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stati inseriti nell'allegato I; o
- c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

- 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione: e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
- 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
- 3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure di cui all'articolo 3.

Articolo 10

- 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
- 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

- 1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).
- 2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
- 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

- 1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 4 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 4, 5 e 6; e
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
- 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

ΙT

Articolo 13

- 1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
- 2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento in elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato, direttamente, se l'indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, dando loro la possibilità di formulare osservazioni.
- 3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.
- 4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
- 5. La Commissione ha il potere di modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

- 1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
- 2. L'allegato I contiene, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; i numeri del passaporto e della carta d'identità; il sesso; l'indirizzo, se noto; e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 15

- 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
- 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica che le riguardi.

Articolo 16

- 1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
- a) l'aggiunta del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili:
- b) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
- 2. Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come «titolare del trattamento» per la Commissione ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma dello stesso.

Articolo 17

- 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
- 2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
- 3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

IT

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

[...]

CIPRO

IT

ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions **BULGARIA** https://www.mfa.bg/en/101 **CECHIA** www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html DANIMARCA http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ **GERMANIA** http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html **ESTONIA** http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html **SPAGNA** http://www.exteriores.gob. es/Portal/en/Politica Exterior Cooperacion/Globalizacion Oportunida des Riesgos/Paginas/Sanciones Internacionales. as pxino particular des activities and provide the provided provided and provided pr**FRANCIA** http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije ITALIA https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

17.5.2019 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html UNGHERIA http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3% B3 20170214 final.pdf MALTA https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx PAESI BASSI https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA https://www.gov.pl/web/dyplomacja PORTOGALLO http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi SLOVACCHIA https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

http://www.ud.se/sanktioner

SVEZIA

REGNO UNITO

IT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione:

Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) EEAS 07/99 B-1049 Bruxelles, Belgio

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu